



XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83
e-mail info.montilepini@libero.it

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

n. 7 del 10-06-2021	Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 1 AGOSTO 2016, N. 175 detenute al 31.12.2020. APPROVAZIONE
------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 12:20 e segg., in videoconferenza.
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° lettera a) del D.Lgs 267/2000) il SEGRETARIO COMUNITARIO DOTT PASQUALE LOFFREDO.

IL COMMISSARIO

Preso atto che:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00056 del 15.03.2021, pubblicato sul BURL n. 28 del 18.03.2021, è stato nominato il Commissario della XIII Comunità Montana in esecuzione della Legge Regionale n. 17/2016 nella persona del Presidente in carica Sig. Onorato Nardacci;
- nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione Lazio, si scrive testualmente "... *Gli incarichi di commissario decorrono dalla data della notifica del presente decreto fino alla data di insediamento degli Organi della subentrante unione dei Comuni Montani.....*";
- il Decreto T. 00056 del 15.03.2021, pubblicato sul BURL n.28 del 18.03.2021, è stato regolarmente notificato tramite invio alla pec istituzionale dell'Ente in data 19.03.2021 acquisito al protocollo al nr.38;
- pertanto a decorrere dal 19.03.2021 cessano dalla loro carica il Commissario Straordinario Liquidatore e Sub Commissario Liquidatore ed entra in carica il Commissario per provvedere all'adozione degli atti finalizzati alla soppressione della comunità, garantendo la prosecuzione dell'attività e delle funzioni della stessa fino alla chiusura della procedura di liquidazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Dato atto, altresì, che il Consiglio Comunitario è stato finora sempre assicurato attraverso la presenza fisica nella sede comunitaria;

Rilevata tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie di garantire il più celere disimpegno dell'attività del Consiglio Comunitario, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti agli Organi, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque la possibilità di tenersi le sedute per la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente;

Rilevato che le moderne tecnologie informatiche possono consentire anche lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamato l'articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che: «...sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto...», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M del 9 marzo 2020;

Atteso che l'articolo 1 del D.P.C.M. del 11.03.2020 prevede al punto 6) che: “..le Pubbliche Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente..” e al punto 10) che: “..per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile..”;

Richiamato in specie da ultimo l'art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i criteri emanati dal Commissario Straordinario Liquidatore, nelle sue funzioni della Giunta Comunitaria e Consiglio Comunitario, indirizzata alla Prefettura di Latina e al Segretario Comunitario della XIII Comunità Montana ove si prevedono e regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamo al rispetto dei principi in esso riportati e che ne descrivano le modalità di attuazione;

Constatato che il Commissario ha ricevuto preventiva adeguata informazione circa le modalità di tenuta delle riunioni telematiche e di intervento alle medesime e delle delibere all'ordine del giorno della presente seduta;

Ritenuto, in ottemperanza all'art. 73 del Decreto Legge n.1/20202 e della disposizione inoltrata dal Commissario, di procedere all'odierna seduta di Consiglio Comunitario mediante modalità telematica completamente a distanza, sia del Commissario Straordinario Liquidatore che dal Segretario Comunitario e collegati mediante videoconferenza;

Preso atto che della pubblicità della presente seduta è stata concordata dal Commissario e dal Segretario Comunitario a mezzo telefono;

Vista la nota dell'ex Ages, con la quale si chiarisce che per i Segretari Comunali a scavalco e/o reggenza la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici;

Considerato che nell'ambito del quadro descritto, deve ritenersi, alla luce del suo tenore letterale, che dalla Direttiva n.2/2020, emanata dalla Funzione Pubblica non discenda un divieto assoluto di affidare incarichi di reggenza presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto a quella di titolarità inerenti alla partecipazione alle riunioni degli Organi di Governo dell'Ente (Giunta Comunitaria e Consiglio Comunitaria), in modo da limitare gli spostamenti nell'ambito dei casi previsti ex lege;

Preso atto:

- di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che è stato introdotto l'obbligo di una ricognizione periodica e ordinaria, ai sensi dell'art. 20

della citata legge;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*...in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato...*";

Dato atto che, in sede di ricognizione annuale di cui all'art. 20, commi 1, devono essere alienate o essere oggetto delle misure di razionalizzazione – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore al limite di legge;
- partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta, inoltre salva, la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in Società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in Società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le Società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

Rilevato che la Corte dei conti:

- ✓ sottolinea ...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»;*
- ✓ inoltre dispone “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza*

interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto:

- ✓ che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunitari competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- ✓ del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall’Ente;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione nell’allegato “A” e “B” alla presente delibera, dettagliato per la partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, l’Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati “A” e “B” alla presente delibera, dettagliato per la partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati:

- ✓ la revisione straordinaria delle partecipate approvata con delibera di Consiglio Comunitario 2017 n. 22 del 14.11.2017 avente oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 Dlgs 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione Partecipazione possedute e conseguenti determinazioni*”;
- ✓ la revisione ordinaria delle partecipate, approvata con delibera del Consiglio Comunitario n. 19 del 20.12.2018, avente oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 Dlgs 19 Agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione ordinaria Partecipazione possedute al 31.12.2017.*”;
- ✓ la revisione ordinaria delle partecipate, approvata con delibera del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 02 del 28.01.2020, avente oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 Dlgs 19 Agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione ordinaria Partecipazione possedute al 31.12.2018*”;
- ✓ la revisione ordinaria delle partecipate, approvata con delibera del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 18 del 29.12.2020, avente oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 D.lgs 19 Agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100...*”. *Riguardante le Partecipazione possedute al 31.12.2019.*;

Tenuto conto che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi del T.U.S.P. e che l’Ente detiene partecipazioni della seguente Società:

RAGIONE SOCIALE	QUOTA	DURATA IMPEGNO	ATTIVITÀ SVOLTA
-----------------	-------	----------------	-----------------

Società Compagnia dei Lepini S.C.P.A.	13,68%	31/12/2100	Realizzazione e gestione attività di promozione e sviluppo turismo sostenibile
---------------------------------------	--------	------------	--

Viste le Linee Guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti attinente alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90.2014 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che dalla Relazione Tecnica allegata “A” e “B” allegate alla delibera del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 18/2020 ove si rilevavano i presupposti per:

- per quanto riguarda “La Compagnia dei Lepini” Società Consortile s.c.p.a. già in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, confermati in sede ricognizione ordinaria annuale, erano emersi dubbi interpretativi evidenziati nelle citate delibere. Infatti, l’Ente si era riservato una ulteriore valutazione all’esito del parere richiesto dal Comune di Maenza, Cori, Gorga, Carpineto Romano e Segni (tutti Enti Locali soci della predetta Società) a firma dei rispettivi Sindaci pro-tempore indirizzato alla Corte dei Conti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., volto a chiarire se: *“alle Società Consortili che gestiscono un fondo Consortile, le cui perdite derivano da un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità “ritardata” del fondo consortile e non producono di default fatturato in quanto si limitano a gestire il citato fondo annuale consortile che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell’oggetto societario” debba soggiacere agli effetti di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l’art. 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm. debba ritenersi perfettamente legittimo mantenere la partecipazione societaria in quanto essa persegue attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari alla attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali.* Ovvero, l’Ente si riservava l’adozione dell’azione di razionalizzazione/dismissione/cessione qualora agli esiti del citato parere della Corte dei Conti Lazio, inviato dai citati Enti Locali soci, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., dovesse risultare che tale Società Compagnia dei Lepini S.c.p.a. rientri nei dettati di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l’art. 4 del D.Lgs 175/2016, e /o a seguito di interventi legislativi. Parere reso deliberazione n. 27/2020/Par dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 2734 del 30.04.2020 in base al quale la predetta Società è assoggettata pienamente alle disposizioni dell’art. 4 e 20 commi 1 e 2 dell’art. 20 D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii..

Preso Atto, che i Comune di Maenza, Cori, Gorga, Carpineto Romano e Segni (tutti Enti Locali soci della predetta Società) a firma dei rispettivi Sindaci pro-tempore hanno richiesto specifico parere alla Corte dei Conti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., volto a chiarire se: *“alle Società Consortili che gestiscono un fondo Consortile, le cui perdite derivano da un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità “ritardata” del fondo consortile e non producono di default fatturato in quanto si limitano a gestire il citato fondo annuale consortile che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell’oggetto societario” debba soggiacere agli effetti di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l’art. 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm. debba ritenersi perfettamente legittimo mantenere la partecipazione societaria in quanto essa persegue attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari alla attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali;*

Considerato che:

- pertanto in relazione alla Compagnia dei Lepini s.c.p.a. pur includendola nel piano di razionalizzazione, perché ricadente nelle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. per fatturato medio nel triennio precedente non superiore a 500 mila euro e per aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, con azioni di contenimento dei costi, si rilevava la presenza di diversi elementi di dottrina e giurisprudenza a supporto della non applicabilità dei limiti minimi di fatturato alla Società Consortile s.c.p.a., Compagnia dei Lepini, in primis, certamente, per la caratteristica dei servizi prestati (indispensabili) e fruiti non dal mercato ma dalle stesse Pubbliche Amministrazioni partecipanti la Società Consortile, in secondo luogo, le caratteristiche della forma (che prevale) tipica della Società consortile, tale da esaltare l'aspetto mutualistico rispetto al fine di lucro (parità tra costi e ricavi) motivazioni che hanno portato l'Ente unitamente ed altri Comuni alla formulazione del già richiamato Parere indirizzato alla Corte dei Conti Sezioni Regionale di Controllo per il tramite del CAL Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003;
- l'Ente si riservava l'adozione dell'azione di razionalizzazione/dismissione qualora agli esiti del citato parere della Corte dei Conti Lazio inviato ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., dovesse risultare che tale Società rientri nei dettati di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l'art. 4 del D.Lgs 175/2016, e /o a seguito di interventi legislativi;

Vista la deliberazione n. 27/2020/Par pervenuta dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 2734 del 30.04.2020 in base al quale la predetta Società è assoggettata pienamente alle disposizioni dell'art. 4 e 20 commi 1 e 2 dell'art. 20 DLgs 175/2016;

Dato Atto che:

- con nota del 30.04.2020, il Direttore Regionale della citata direzione, rappresenta espressamente al Commissario Straordinario di Liquidazione di porre in essere tutti gli atti volti ad evitare che siano arrecati all'Ente danni patrimoniali certi e gravi;
- stante la procedura in atto di liquidazione dell'Ente, con nota protocollo n. 567 del 27.09.2020 il Commissario Straordinario Liquidatore ha richiesto alla Regione Lazio – Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali – Personale e Sistemi informativi di avere riscontro in merito alla procedura in oggetto che rappresenta per questo Ente obbligo di legge ai sensi del D.Lg s175/2016 e ss.mm.ii.;
- il Commissario Straordinario Liquidatore, non avendo alcun riscontro alla citata lettera prot. 567/2020, con propria nota protocollo n. 739 del 17.11.2020 inviava esplicito sollecito di riscontro alla citata Direzione Regionale entro il 27.11.2020, anch'essa rimasto senza riscontro agli atti degli uffici comunitari;
- l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 rappresenta obbligo di legge, la cui mancata adozione è fonte di sanzioni ai sensi del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii., responsabilità e conseguente danno erariale per l'Ente;
- questo Ente ha sottoscritto accordo transattivo volto a definire le quote sociali non versate dall'Ente per gli anni 2010/2015 e 2018/2020 per un totale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimilaeuro/00) da versare alla Compagnia dei Lepini in tre rate di Euro 70.000,00 con scadenza prima rata alla sottoscrizione dell'accordo transattivo e la seconda rata di pari importo entro il 30 giugno 2022 e terza rata di pari importo entro il 30.06.2023;

Ricordato che:

- con delibera Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 18/2020 l'Ente ha deliberato, in sede di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2019, per quanto attiene specificatamente la Società Compagnia dei Lepini Scpa, di procedere, anche **per obbligo di legge vigente giusto combinato disposto dell'art. 24 commi 1 e 2 e dell'art. 20 comma 1 e art 10 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.**, all'alienazione delle quote della predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa possedute da questo Ente;
- altri Enti aderenti alla Società Compagnia dei Lepini Scpa hanno espresso la volontà di procedere all'alienazione delle quote della predetta Società (tra gli altri il Comune di Sermoneta, la XVIII Comunità Montana e il Comune di Montelanico) senza alcun esito in quanto i rispettivi avvisi di alienazione sono andati deserti per mancanza di partecipanti;
- si ritiene plausibile che eventuale avviso indetto da questo Ente per l'alienazione delle quote vada deserto per mancanza di partecipanti, comportando ciò come conseguenza per questo Ente di rimanere socio della Società Compagnia dei Lepini Scpa in assenza dei requisiti di legge ai sensi di quanto disposto dell'art. 24 commi 1 e 2 e dell'art. 20 comma 1 e art 10 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.;

Ricordato inoltre che

✓ la Conti Lazio, sezione di controllo nella deliberazione n°35/2020 resa nei confronti del Comune di Bassiano (LT) ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 in riferimento alla Compagnia dei Lepini ha così statuito in merito alla procedura di alienazione delle quote possedute da detto ultimo Ente nella Compagnia dei Lepini: *“.....A tale proposito, la Sezione rammenta il rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 del TUSP, in tema di alienazione di partecipazioni, con particolare riferimento ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, nell'ambito della procedura da adottare. Solo in casi eccezionali, difatti, con deliberazione motivata “che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”. Si rammenta, inoltre, la previsione di cui al comma 5 dell'art. 24 del TUSP, secondo cui “In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”. L'imperatività della disposizione in parola è, peraltro, rinvenibile se si considera la previsione del successivo comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 145/2018, che prevede che “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”. La deroga temporanea introdotta per non procedere alle alienazioni delle partecipazioni in società in utile nel*

triennio precedente alla ricognizione non può, dunque, che militare nel senso dell'obbligatorietà delle procedure di alienazione sopra richiamate (vd. deliberazione Sezione regionale per l'Abruzzo, n. 179/2019/PAR). ...[...]" invitando l'Ente: “, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 5bis, del TUSP, ad adoperarsi per la finalizzazione del percorso di razionalizzazione già intrapreso, valutando tutte le opzioni possibili, consentite dalla normativa vigente.....”;

Preso atto, che:

- come risulta dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegato “A” e “B” alla delibera Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 18/2020, ad oggi confermati, e dalle risultanze dei Bilanci approvati dalla predetta Società non vengono rispettati i seguenti **parametri di cui all'Art. 20 comma 2 del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii., in particolare:**
 - **lettera d)** partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiamo conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - **lettera e)** partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- la deliberazione n. 27/2020/Par pervenuta dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 2734 del 30.04.2020 in base alla quale la predetta Società è assoggettata pienamente alle disposizioni dell'art. 4 e 20 commi 1 e 2 dell'art. 20 DLgs 175/2016

Tenuto conto che:

- **l'Art. 20 del D.lgs 175/2016 recita:** “.....1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).....;

- **L'art. 24 del Dlgs 175/2016 recita:** “...1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#). A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (in vigore dal 1° ottobre 2017)
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'[articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile](#). (in vigore dal 1° ottobre 2017)....”

Tenuto conto:

- del combinato disposto degli articoli 10, 20 e 24 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. sopra riportati;
- della deliberazione n. 27/2020/Par pervenuta dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 2734 del 30.04.2020 in base al quale la Compagnia dei Lepini è assoggettata pienamente alle disposizioni dell'art. 4 e 20 commi 1 e 2 dell'art. 20 D.Lgs 175/2016;

- della deliberazione n. 35/2020/Par emanata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio resa dalla Corte dei Conti nei confronti del Comune di Bassiano (Lt) sempre per il caso Compagnia dei Lepini;
- della deliberazione n. 362/2016/Par emanata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto;
- della Sentenze Tar Veneto (Sezione prima) n. 48/2019; Sentenza Tar Catania (Sezione prima) n. 1980/2019;
- dell'obbligo di legge vigente giusto combinato disposto dell'art. 10, 24 commi 1 e 2 e dell'art. 20 comma 1 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii., di dismettere le partecipazioni detenute da parte di questo Ente dalla predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa per gli elementi riportati dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegato "A" delibera Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 18/2020, e dalle risultanze dei Bilanci approvati dalla predetta Società concretatesi nel mancato rispetto dei seguenti parametri di cui all'Art. 20 comma 2 del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii., in particolare:
 - **lettera d)** partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiamo conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - **lettera e)** partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Preso atto:

- della Sentenza n. 1281/2020 pubblicata il 07.07.2020 R.G. n. 6451/2016 Repertorio n. 2106/2020 del 07.07.2020, emanata dal Tribunale di Latina - Sezione Seconda per un contenzioso attinente altro Ente (Comune di Montellanico -Rm-), socio della stessa Compagnia del Lepini in argomento, ove si riconosce il diritto al socio di recedere dalla citata Società in applicazione dell'art. 2437 terzo comma del Codice Civile;
- che dalla lettura della citata Sentenza si evince testualmente quanto segue: *".....L'art. 7 dello Statuto consortile richiama ai fini della disciplina del diritto di recesso da parte dei soci quanto previsto dagli art. 2437 /2437 bis c.c., in coerenza con la natura giuridica dell'ente opposto, costituito nella forma di una Società per Azioni. Sul punto va osservato che la Società consortile, fatti salvi i temperamenti suscettibili di venire arrecati (statutariamente) alla disciplina societaria in dipendenza dell'assunzione dello scopo consortile (specie rispetto a quelle disposizioni societarie che si rivelino incompatibili con i caratteri essenziali del fenomeno consortile), rimangono pur sempre rette dalle norme societarie inderogabili qualificanti il "tipo" societario prescelto e che presiedono alla regolamentazione della relativa organizzazione corporativa e quindi al funzionamento dei suoi organi. Si deve pertanto affermare l'intangibilità delle norme societarie dettate a tutela degli interessi dei terzi o di interessi generali, così inquadrabili come norma di applicazione necessaria. In particolare il diritto di recesso nelle società per azioni, profondamente inciso dalla riforma introdotta dalla legge 6/2003, è subordinato alla ricorrenza di analitiche e tassative condizioni previste dall'art. 2437 del c.c. primo e secondo comma ove sono indicate una serie di ipotesi relative a modifiche organizzative o dell'assetto societario tali da giustificare da parte del socio una rivalutazione del rapporto mediante esercizio del recesso.*

Solo nell'ipotesi di costituzione della società a tempo indeterminato è prevista dall'art. 2437 terzo comma c.c. la possibilità di esercitare il diritto di recesso "ad nutum" da parte del socio, ovvero al di fuori delle tassative ipotesi previste dai comuni precedenti, sia pure mediante un "congruo" preavviso non inferiore a 180 giorni.

Il caso di specie, ad avviso di questo giudicante, deve ricondursi nell'ambito del suddetto paradigma normativo, atteso che nello statuto è prevista la durata della società fino al 2100 (salvo proroghe), termine tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, legittimamente pertanto l'esercizio del diritto di recesso in capo ai soci, poiché rappresenta fattispecie analoga a quella delle società contratte a tempo indeterminato (Cfr. Cass. Civ. 9662/2013).

Ne consegue che al socio competeva il diritto di <recedere> dando un <preavviso di 180 giorni> non avendo lo statuto previsto <un termine maggiore>, il quale comunque non poteva essere <superiore ad un anno> (ex art. 2437 terzo comma del c.c.)....." ;

- che la citata Sentenza per il caso trattato riconosce efficace il diritto di recesso a seguito del trascorre dei 180 giorni dalla ricezione della raccomandata relativa all'esercizio del recesso da parte dell'Ente socio in argomento;

Ritenuto, stante l'obbligo di legge per questo Ente, giusto combinato disposto dell'art. 10, 24 commi 1 e 2 e dell'art. 20 comma 1 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii, atteso che nello statuto in oggetto è prevista la durata della società fino al 2100 (salvo proroghe), termine tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, legittimamente pertanto l'esercizio del diritto di recesso in capo ai soci, poiché rappresenta fattispecie analoga a quella delle società contratte a tempo indeterminato (Cfr. Cass. Civ. 9662/2013), di esercitare delibera il diritto di recesso "ad nutum" ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile della quota detenuta da parte di questo Ente dalla predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa, pari al 13,68% , ricorrendo l'ipotesi di costituzione della Società a tempo indeterminato, mediante preavviso di 180 (centottantagiorni) giorni, non avendo lo statuto della predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa previsto un termine maggiore per il recesso per le quote possedute da questo Ente;

Ricordato che questo Ente, con nota del Commissario liquidatore del 08.04.2021 prot. 199 ha richiesto al Mef conferma circa la correttezza amministrativa dell'interpretazione dell'art. 20 del TUSP per la quale è facoltà dell'amministrazione detentrica procedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute in qualsiasi momento dell'annualità di riferimento ed il MEF con nota prot: DT 48296 del 27.05.2021 ha confermato la correttezza di detto orientamento interpretativo;

Ritenuto di:

- approvare la delibera Commissario con i poteri del Consiglio Comunitario di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2020, per quanto attiene specificatamente la Società Compagnia dei Lepini Scpa, anche **per obbligo di legge vigente giusto combinato disposto dell'art. 24 commi 1 e 2 e dell'art. 20 comma 1 e art 10 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii** avente in seguente contenuto
 - **non procedere** all'alienazione delle quote pari al 13,68% detenute da questo Ente presso la Società Compagnia dei Lepini Società per azioni secondo l'applicazione del combinato disposto degli articoli 10, 20 e 24 del D.Lgs 175/2016 e ss.mmi. (giusta delibera del Commissario Straordinario liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 18/2020);
 - **esercitare**, per le motivazioni sopra esposte, con questa delibera **il diritto di recesso "ad nutum"** ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile della quota detenuta da parte di questo Ente dalla predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa, pari al 13,68% , ricorrendo l'ipotesi di costituzione della Società a tempo indeterminato, mediante preavviso di 180 (centottantagiorni) giorni, non avendo lo statuto della

predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa previsto un termine maggiore per il recesso per le quote possedute da questo Ente;

1. di notificare a mezzo pec e Raccomandata alla Società Compagnia dei Lepini Scpa la scelta di avvalersi del diritto di recesso “*ad nutum*” da parte di questo Ente, ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile entro il 30.06.2021 in modo da maturare i 180 (centottantagiorni) giorni entro il 31.12.2021 con contestuale uscita dalla citata Società;

Ritenuto di approvare la Relazione Tecnica e Relazione Mef è poste in allegato “A” e “B” alla presente delibera che si intende qui integralmente riportata e trascritta;

Tenuto conto:

- del parere di Regolarità Tecnico e Regolarità Contabile favorevole ex art. 49 e 147bis, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Foglietta Guido;
- del parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, assunto al protocollo comunitario al n 320 del 09.06.2021 sulla presente delibera;

Ritenuto di dare indirizzo agli Uffici Comunitari, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutti gli atti amministrativi inerenti e conseguenti la presente delibera;

Visto:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunitario;
- il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
- il D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole del Commissario espresso in videoconferenza nei modi di legge

DELIBERA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare la delibera Commissario con i poteri del Consiglio Comunitario di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente al 31.12.2020, per quanto attiene specificatamente la Società Compagnia dei Lepini Scpa, anche **per obbligo di legge vigente giusto combinato disposto dell’art. 24 commi 1 e 2 e dell’art. 20 comma 1 e art 10 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii** avente in seguente contenuto
 - a. **non procedere** all’alienazione delle quote 13,68% detenute da questo Ente presso la Società Compagnia dei Lepini Società per azioni secondo l’applicazione del combinato disposto degli articoli 10, 20 e 24 del D.Lgs 175/2016 e ss.mmi. (giusta delibera del Commissario Straordinario liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario n. 18/2020;
 - b. **esercitare,** per le motivazioni sopra esposte, con questa delibera **il diritto di recesso “ad nutum”** ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile della quota detenuta da parte di questo Ente dalla predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa, pari al 13,68% , ricorrendo l’ipotesi di costituzione della Società a tempo indeterminato, mediante preavviso di 180 (centottantagiorni) giorni, non avendo lo statuto della predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa previsto un termine maggiore per il recesso per le quote possedute da questo Ente;
3. **Di esercitare, per le motivazioni in premessa,** il diritto di recesso “*ad nutum*” da delle

quote pari al 13,68% detenute parte di questo Ente dalla predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, stante ipotesi di costituzione della Società a tempo indeterminato mediante preavviso di 180 (centottantagiorni) giorni, non avendo lo statuto della predetta Società Compagnia dei Lepini Scpa previsto un termine maggiore per il recesso per le quote possedute da questo Ente;

4. **Di approvare** la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente nella Società Compagnia dei Lepini Scpa alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.lgs 175/2016 ove si prevede:

RAGIONE SOCIALE	QUOTA	DURATA IMPEGNO	Azione di razionalizzazione	ATTIVITÀ SVOLTA
2. COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A.	13,68%	31/12/2100	diritto di recesso "ad nutum" ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, mediante preavviso di 180 (centottanta) giorni,	Realizzazione e gestione attività di promozione e sviluppo turismo sostenibile

5. Di approvare la Relazione Tecnica e Relazione Mef è poste in allegato "A" e "B" alla presente delibera che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
6. Di notificare a mezzo pec e Raccomandata alla Società Compagnia dei Lepini Scpa la scelta di avvalersi del diritto di recesso "ad nutum" da parte di questo Ente dalla predetta, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile entro il 30.06.2021 in modo da maturare i 180 (centottantagiorni) giorni entro il 31.12.2021 con contestuale uscita dalla citata Società;
7. **Di demandare** agli Uffici Comunitari l'attuazione di quanto deliberato;
8. **Di provvedere alla** comunicazione dell'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
9. **Di disporre che** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine,

**Il Commissario
con i poteri del Consiglio Comunitario**

stante l'urgenza di provvedere, con voto favorevole espresso in videoconferenza

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito con separata votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Commissario
F.to Onorato NARDACCI

Il SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si esprime:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Guido Foglietta

Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile della pubblicazione on-line
(Regolamento approvato con D.G.C.m°25 del 17.03.2016 e relativo decreto di nomina)

Visti gli atti d'ufficio

Visto lo Statuto comunitario

ATTESTA CHE:

- la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente, registro di pubblicazione n° 131, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Priverno, lì 11-06-2021

Il RESPONSABILE PUB. ON LINE
F.to Anna Maria Miccinilli

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto

✓ dichiarata immediatamente eseguibile

Priverno, 10-06-2021

Il SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Priverno, lì 11-06-2021

Il SEGRETARIO COMUNITARIO
DOTT PASQUALE LOFFREDO

